

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
95/C 91/01	ECU.....	1
95/C 91/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 4 all'8 aprile 1995).....	2
95/C 91/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche (*).....	3
95/C 91/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.560 — EDS/Lufthansa) (*).....	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
95/C 91/05	Proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund.....	5

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

**Commissione**

95/C 91/06

Servizio di assicurazioni per i veicoli a motore — Direttiva 92/50 — Procedura ristretta ..... 14

---

**Avviso ai lettori svedesi e finlandesi** (vedi terza pagina di copertina)

IT

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

11 aprile 1995

(95/C 91/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,2230	Marco finlandese	5,69813
Corona danese	7,31646	Corona svedese	9,69343
Marco tedesco	1,85998	Sterlina inglese	0,827666
Dracma greca	301,506	Dollaro USA	1,32054
Peseta spagnola	165,992	Dollaro canadese	1,81838
Franco francese	6,47857	Yen giapponese	111,190
Sterlina irlandese	0,818889	Franco svizzero	1,53156
Lira italiana	2280,23	Corona norvegese	8,31412
Fiorino olandese	2,08289	Corona islandese	84,3958
Scellino austriaco	13,0892	Dollaro australiano	1,78645
Scudo portoghese	195,968	Dollaro neozelandese	1,99417
		Rand sudafricano	4,74371

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 4 all'8 aprile 1995)

(95/C 91/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3981	S 66 del 5. 4. 1995	Nuova Caledonia	NC-Nouméa: Consulenti	9. 5. 1995
3987	S 66 del 5. 4. 1995	Repubblica Centrafricana	CF-Bangui: Forniture varie	30. 6. 1995
3992	S 66 del 5. 4. 1995	El Salvador	SV-San Salvador: Forniture varie	30. 6. 1995
3909	S 66 del 5. 4. 1995	Isole Salomone	SB-Honiara: Macchine movimento terra e veicoli	3. 7. 1995
3938	S 68 del 7. 4. 1995	Honduras	HN-Tegucigalpa: Attrezzature per telecomunicazioni ( <i>dati complementari</i> )	27. 4. 1995

## Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(95/C 91/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
95-0060-UK	MODIFICA DELLE NORME IN MATERIA FRATTAGLIE BOVINE (DIVIETO) (IRLANDA DEL NORD) (1995)	URGENZA
95-0061-D	NORMA DI OMOLOGAZIONE BAPT 223 ZV 24 PER TERMINALI DEL SERVIZIO TELEFONICO 3,1 KHZ PER L'ALLACCIAMENTO AD ACCESSI SELETTIVI ANALOGICI (ESCLUSE CHIAMATE D'EMERGENZA E SELEZIONE DIRETTA) DELLA RETE TELEFONICA ISDN DELLA DEUTSCHEN TELEKOM AG	26. 6. 1995
95-0062-NL	BOZZA DEL DECRETO RELATIVO AI RIVESTIMENTI CONTENENTI IAP, LEGGE SULLE SOSTANZE NOCIVE PER L'AMBIENTE	1. 6. 1995
95-0063-DK	NORMA TECNICA SULLA PROTEZIONE ANTINCENDIO SUPPLEMENTARE DELLE NAVI PASSEGGERI NELLA NAVIGAZIONE INTERNA	2. 6. 1995
95-0064-D	NORMA DI OMOLOGAZIONE BAPT 211 ZV 027-13 PER IMPIANTI DI PONTI RADIO DIGITALI DEL SERVIZIO RADIOFONICO FISSO NELLA BANDA 13 GHZ	8. 6. 1995
95-0065-UK	REGOLAMENTI SUGLI STRUMENTI DI MISURA (COMBUSTIBILE LIQUIDO EROGATO DA AUTOCISTERNE) (EMENDAMENTO)	9. 6. 1995
95-0066-UK	REGOLAMENTI DI INSONORIZZAZIONE (NORD IRLANDA) 1995	7. 6. 1995
95-0067-DK	REGOLAMENTO EDILIZIO	6. 6. 1995
95-0068-I	NORME TECNICHE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI SISMICHE	2. 6. 1995
95-0069-UK	REGOLAMENTI (EMENDAMENTO) SULLA SEGNALETICA STRADALE (NORD IRLANDA) 1995	3. 7. 1995

(\*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(\*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(\*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(\*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.560 — EDS/Lufthansa)**

(95/C 91/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 3 aprile 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione l'impresa EDS Holding GmbH («EDS») appartenente al gruppo General Motors Corporation acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune della Lufthansa Systems Gesellschaft mit beschränkter Haftung («Lufthansa System GmbH»), una società di nuova costituzione controllata da Deutsche Lufthansa AG («Lufthansa»). Lufthansa System GmbH fornirà servizi informatici specificamente adattati ai fabbisogni delle compagnie aeree e delle altre imprese del settore turistico.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— EDS: gestione e sviluppo di sistemi servizi di consulenza;

— Lufthansa: trasporto aereo e settori correlati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.560 — EDS/Lufthansa, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles.

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorser della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund**

(95/C 91/05)

COM(95) 70 def. — 95/0068(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in virtù degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorser acquatiche marine vive; che a tal uopo il Consiglio può fissare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

considerando che è necessario stabilire, a livello comunitario, i principi e talune modalità di fissazione delle suddette misure tecniche, affinché ciascuno Stato membro possa garantire la gestione delle attività di pesca esercitate nelle acque marittime che rientrano nella sua giurisdizione o sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/91<sup>(3)</sup>, istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorser della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale della pesca del Baltico, istituita dalla Convenzione di Gdansk e appresso denominata «commissione Baltico», stabilisce le regole applicabili alle operazioni di pesca effettuate in tale mare;

considerando che la commissione Baltico ha notificato agli Stati contraenti, mediante lettere del 20 settembre 1993 e del 20 settembre 1994, alcune raccomandazioni adottate rispettivamente nella XIX e XX sessione, al fine di modificare, fra l'altro, le misure tecniche;

considerando che dalla suddetta convenzione risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, con riserva delle obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che è opportuno formulare tali obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. La pesca del merluzzo è vietata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund dal 1° giugno al 31 agosto 1995.»

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. In deroga al paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di merluzzi che si trovano a bordo.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 1.

## 3) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nella pesca delle aringhe e degli spratti, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi non può superare il 10 % del peso totale delle catture. Di tale percentuale di catture accessorie di merluzzi può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi di dimensione inferiore a quelle richieste per tale specie.»

## 4) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per il controllo delle reti, la dimensione delle maglie viene determinata mediante un misuratore piatto, di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile recante una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 cm in 8 cm oppure bordi convergenti con lo stesso restringimento. Sulla faccia del misuratore è impressa la larghezza in mm sia nelle sezioni a bordi paralleli sia in quelle a bordi convergenti. In quest'ultimo caso, la larghezza è impressa ad ogni mm di distanza ed è indicata a intervalli regolari.»

## 5) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga al paragrafo 1, nella pesca del merluzzo è ammesso tenere a bordo soltanto gli attrezzi

da pesca autorizzati per la cattura di detta specie o attrezzi con dimensione delle maglie superiore a quella fissata all'allegato IV. Se attrezzi non autorizzati per la cattura del merluzzo si trovano a bordo della nave, è vietato qualsiasi sbarco di merluzzo.»

6) All'allegato I qualsiasi riferimento alla «Repubblica democratica tedesca» è sostituito da «Repubblica federale di Germania».

7) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

8) L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

9) È aggiunto un allegato V conformemente all'allegato III del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### ALLEGATO I

### «ALLEGATO III

#### DIMENSIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

Specie	Zona geografica	Dimensione minima
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	tutte le sottodivisioni a sud di 59°30' di latitudine nord	35 cm
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )	sottodivisioni 22-25	25 cm
	sottodivisioni 26-28	21 cm
	sottodivisioni 29 e 32, a sud di 59°30' di latitudine nord	18 cm
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	sottodivisioni 22-25	25 cm
	sottodivisioni 26-28	21 cm
	sottodivisioni 29 e 32, a sud di 59°30' di latitudine nord	18 cm
Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )	sottodivisioni 22-32	30 cm
Rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	sottodivisioni 22-32	30 cm
Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	sottodivisioni 22-32	35 cm
Salmone ( <i>Salmo salar</i> )	sottodivisioni 22-32	60 cm»



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IV

## DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE PREVISTA ALL'ARTICOLO 5

## a) Disposizioni applicabili dal 1° gennaio al 31 maggio 1995

Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	sottodivisioni 22-32	reti da imbrocco	105 mm
	a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	105 mm
Pesci a corpo appiattito ( <i>Pleuronectidae</i> )	sottodivisioni 22-27 e sottodivisione 28 ad ovest di 21°00' di longitudine est, nonché sottodivisione 29 a sud di 59°30' di latitudine nord e ad ovest di 21°00' di longitudine est	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	90 mm
	sottodivisione 28 ad est di 21°00' di longitudine est	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
	sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59°30' di latitudine nord e ad est di 21°00' di longitudine est	reti da imbrocco	100 mm
		reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	70 mm
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	sottodivisioni 22-27	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	32 mm
	sottodivisioni 28 e 29 a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	28 mm
	sottodivisioni 30-32 e sottodivisione 29 a nord di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Spratto ( <i>Clupea sprattus</i> )	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Salmone ( <i>Salmo salar</i> )	sottodivisioni 22-32	reti ad imbrocco e reti da posta derivanti	157 mm

## b) Disposizioni applicabili dal 1° giugno 1995

Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )	sottodivisioni 22-32	reti da imbrocco	105 mm
	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe (*)	105 mm
	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm (*)
Pesci a corpo appiattito ( <i>Pleuronectidae</i> )	sottodivisioni 22-27	reti da traino, sciabiche danesi, reti analoghe e reti da imbrocco	120 mm (*) (*)
	sottodivisione 28	reti da traino, sciabiche danesi, reti analoghe e reti da imbrocco	110 mm
	sottodivisioni 29 e 32 a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da imbrocco	100 mm
		reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	110 mm

Specie	Zona geografica	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore
Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe (*)	105 mm (*)
	sottodivisioni 22-27	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	32 mm
	sottodivisioni 28-29 a sud di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	28 mm
	sottodivisioni 30-32 e sottodivisione 29 a nord di 59°30' di latitudine nord	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Spratto ( <i>Clupea sprattus</i> )	sottodivisioni 22-32	reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	16 mm
Salmone ( <i>Salmo salar</i> )	sottodivisioni 22-32	reti da imbrotto e reti da posta derivanti	157 mm

(\*) Reti munite di dispositivi quali finestre di fuga o strutture conformi alle disposizioni previste all'allegato V, idonei a garantire una dimensione di trattenuta del 50 % non inferiore a 38 cm.

(\*) Dimensione applicabile a tutte le maglie degli ultimi 8 metri del sacco della rete, misurati partendo dalla sagola di chiusura, con le maglie tese secondo l'asse longitudinale della rete.

(\*) Ad eccezione delle sottodivisioni 22 e 23, dove la pesca della sogliola è autorizzata con reti aventi una dimensione minima delle maglie di 90 mm.

(\*) Ad eccezione della zona a occidente di 14°00' di longitudine ovest delle sottodivisioni 22-24, in cui è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione minima delle maglie di 90 mm.»

### ALLEGATO III

### ALLEGATO V

#### DISPOSITIVI SPECIALI DI SELETTIVITÀ

Per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie e menzionate all'allegato IV, sono autorizzati i due seguenti modelli di finestre di fuga:

##### Finestra di fuga (modello 1)

Due finestre di fuga, con maglie in plastica disposte a diamante completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle maglie non deve essere inferiore a 108 mm. Le due finestre vengono fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie disposte a diamante e le maglie delle finestre). La dimensione delle maglie di questa pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

Le finestre vengono fissate sui 2 lati del sacco; la distanza tra l'estremità posteriore del sacco e le finestre deve essere compresa tra 40 e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80 % della lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm e deve essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

##### Finestra di fuga (modello 2)

###### Identificazione

Le finestre sono pezzi di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco conta due finestre.

###### Dimensioni

Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza, nonché una lunghezza minima di 3,5 m sui lati (figura 1 del diagramma 2).

*Pezza di rete*

Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo (figura 2 del diagramma 2). La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco (figura 2). Ogni finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte ed una lunghezza compresa tra 57 e 62 maglie (figura 2 del diagramma 2).

*Collocazione*

Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro (figura 1 del diagramma 2). Le due finestre sono collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e sotto di esse (figura 1 del diagramma 2). Le finestre terminano a non meno di 2 m e non più di 2,5 m dalla sagola di chiusura.

L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie della pezza normale del sacco (figura 3 del diagramma 2). Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie a taglio K (taglio obliquo).

*Dimensione delle maglie su tutto il sacco*

Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm.

Diagramma 1

Finestra di fuga: modello 1





Diagramma 2

Figura 1: Posizione delle finestre a maglie quadrate nel sacco

Caratteristiche proposte



Le finestre a maglie quadrate hanno 0,48 m di altezza

Sezione del sacco





Figura 2: Pezza di rete nelle finestre a maglie quadrate

Caratteristiche proposte




Finestra a maglie quadrate  
8 x 59 maglie quadrate

Mezza maglia di 60 mm in filo  
doppio di polietilene di 4 mm  
Misura interna della maglia 107 mm

I 4 lati sono rinforzati con filo  
di polipropilene di 8 mm

Figura 3: Fissazione della finestra sul sacco

Caratteristiche proposte



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Servizio di assicurazioni per i veicoli a motore

Direttiva 92/50

Procedura ristretta

(95/C 91/06)

1. Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca, sito di Ispra, unità contratti, I-21020 Ispra.
- Tel. (0332) 78 91 26. Telefax (0332) 78 99 25.
2. Assicurazione di responsabilità civile obbligatoria verso i terzi per i veicoli a motore di proprietà ed utilizzati dal Centro comune di ricerca, sito di Ispra, immatricolati secondo le normative vigenti in Italia. La legge che regola la materia è la n. 990 del 24. 12. 1969 e successive modificazioni.
- Inoltre:
- assicurazione per l'incendio e furto e garanzie accessorie;
  - assicurazione per i danni accidentali;
  - garanzie aggiuntive.
- A titolo informativo il parco automezzi di cui trattasi è di circa 140 veicoli.
- Numero di riferimento del CPC: 812.
3. Vedi punto 1.
4. a), b), c)
5. Le coperture assicurative non possono essere divise in lotti.
6. Tutte le società assicuratrici che soddisferanno i requisiti di cui al punto 13.
- 7.
8. Il contratto avrà durata di un anno con possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di 5 anni.
- 9.
10. a)
- b) 37 giorni a partire dalla data di invio dell'avviso di cui al punto 16.
  - c) Vedi punto 1.
  - d) Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
11. A selezione avvenuta delle società non oltre il 31. 5. 1995.
- 12.
13. Le società assicuratrici che desiderino essere selezionate dovranno fornire la seguente documentazione:
- di non essere state condannate per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato;
  - di aver adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di previdenza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite o di quello dell'amministrazione;
  - di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione;
  - certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro della sede sociale, attestante che esse dispongono per l'insieme delle loro attività di un minimo di margine di solvibilità conformemente agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE del 24. 7. 1973 modificati dalla direttiva 92/94/CEE del 18. 6. 1992;



- 
- certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la società assicuratrice ha la propria sede sociale, indicante l'abilitazione a praticare i rami assicurativi oggetto della presente gara di appalto;
  - una dichiarazione indicante la cifra di affari annua relativa alle assicurazioni di veicoli, relativa ai tre ultimi esercizi. Questa dichiarazione dovrà essere accompagnata dai bilanci e conti di esercizio o da altri documenti giustificativi;
  - una dichiarazione indicante gli effettivi medi annui durante i tre ultimi esercizi.
- 14. L'appalto verrà aggiudicato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei servizi prestati dagli offerenti di cui verrà dato dettaglio nel capitolato d'appalto.
  - 15. La documentazione tecnica sarà redatta in lingua francese.
  - 16. Data d'invio dell'avviso: 4. 4. 1995.
  - 17. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE: 4. 4. 1995.
-